




LAGHEZZA

Customs & Logistics

REGOLAMENTO «ANTI- DEFORESTAZIONE»

Siete pronti?



Introduzione – Fonti normative e prassi

Fonti normative:

 Regolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023 («**Regolamento EUDR**» - European Deforestation-free products Regulation [sostituisce il regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR o **Timber Regulation**)]

FAQs pubblicate dalla Commissione europea

L 150/206

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

9.6.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 31 maggio 2023

relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Introduzione - Timeline

9/06/2023

Publicazione del regolamento EUDR

30/12/2024

Fine del periodo transitorio del regolamento EUDR

1/1/2028

Applicazione del regolamento EUDR anche alle merci già presenti nel Timber regulation, prodotte prima del 29 giugno 2023 e immesse sul mercato dal 30/12/2024

29/06/2023

Entrata in vigore del regolamento EUDR

30/06/2025

Fine del periodo transitorio del regolamento EUDR per le micro e piccole imprese

Attuazione del regolamento sulla deforestazione

Il [Regolamento sui Prodotti Esenti dalla Deforestazione](#) (EUDR) rappresenta un importante punto di svolta nella lotta globale contro la deforestazione. Inizierà ad applicarsi il 30 dicembre 2024.

Molti paesi in tutto il mondo hanno compiuto sforzi significativi negli ultimi dieci anni per ridurre la deforestazione, ad esempio introducendo moratorie o misure per migliorare la trasparenza nella catena di approvvigionamento, ma la deforestazione e il degrado forestale continuano a un ritmo allarmante contribuendo per oltre il 10% all'effetto serra globale. emissioni di gas.

L'UE è impegnata a promuovere partenariati inclusivi con i paesi produttori per affrontare la deforestazione su scala globale e a continuare a lavorare con i paesi partner e le aziende per una transizione di successo verso catene di approvvigionamento prive di deforestazione.



EUDR – Scopo

- ❑ Il regolamento è finalizzato a ridurre:
 - 🌳 (al minimo) il contributo dell' UE alla **deforestazione** e al **degrado forestale** nel mondo, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale;
 - 🌳 il contributo dell'Unione alle **emissioni di gas a effetto serra** e alla **perdita di biodiversità** a livello mondiale.

- ❑ **Deforestazione**: la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta.

- ❑ **Degrado forestale**: i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di:
 - a) foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi; oppure
 - b) foreste primarie in piantagioni.

Materie prime interessate



Bovini



Cacao



Caffè



Palma da olio



Gomma



Soia



Legno

Prodotti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate

Esempi

❑ Bovini

- ex 0201 **Carni** di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
- ex 1602 50 Altre preparazioni e **consERVE di carni**, di frattaglie o di sangue **della specie bovina**
- ex 4101 **Cuoi e pelli** greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

❑ Cacao

- 1804 **Burro**, grasso e olio di cacao
- 1805 **Cacao in polvere**, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
- 1806 **Cioccolata** e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

❑ Caffè

- 0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; **sucedanei del caffè** contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Prodotti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate

Esempi:

❑ Palma da olio

- ex 2905 45 Glicerolo con un grado di purezza pari o superiore al 95 % (in peso, calcolato sul prodotto anidro)
- 3823 12 Acido oleico, industriale
- 3823 70 Alcoli grassi industriali

❑ Gomma

- ex 4011 **Pneumatici** nuovi di gomma
- ex 4015 Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguant e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso
- ex 4016 Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita, non nominati altrove nel capitolo 40

Prodotti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate

Esempi:

❑ Soia

- 1008 10 Farine di fave di soia
- 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

❑ Legno

- 4411 **Pannelli** di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici
- 4419 **Articoli di legno** per la tavola o per la cucina
- ex 49 **Libri** stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani, di carta
- ex 9401 **Mobili per sedersi** (esclusi quelli della 9402) anche trasformabili in letti di legno anche trasformabili in letti, e loro parti, di legno
- 9403 30, 9403 40, 9403 50, 9403 60 e 9403 91 **Mobili di legno, e loro parti**
- 9406 10 Costruzioni prefabbricate di legno

EUDR – Oggetto

- 📢 Il regolamento si applica anche ai prodotti fabbricati in UE.
- 📢 La lista è in evoluzione.
- 📢 I prodotti listati nell'Allegato I che non contengono o che non sono stati nutriti o fabbricati con materie prime interessate non sono soggetti al regolamento.
- 📢 I prodotti non listati nell'Allegato I non sono soggetti al regolamento, anche se contengono materie prime listate nel Regolamento.
- 📢 Il materiale da imballaggio in legno, utilizzato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato non è un prodotto rilevante ai sensi dell'allegato I del regolamento, indipendentemente dal codice SA in cui rientra.
- 📢 Il regolamento non si applica alla quantità di materiale riciclato contenuta nel prodotto listato.

- Sono **escluse** le merci:
 - listate nell'allegato I ma la cui produzione sia avvenuta prima del **29 Giugno 2023**;
 - Immesse sul mercato o esportate **non nel corso di un'attività commerciale**.

EUDR – Soggetto obbligato e presupposto

- ❑ «**Operatore**»: la persona (stabilita) fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale [ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell'attività dell'operatore o del commerciante stesso] **immette i prodotti interessati sul mercato UE (es. li importa o re-importa) o li esporta da esso.**
- ❑ «**Commerciante**»: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore che, nel corso di un'attività commerciale, **(compra o) mette a disposizione** i prodotti interessati **sul mercato UE** (obbligati a effettuare il processo di dovuta diligenza se imprese con più di 250 occupati e fatturato o bilancio annuo totale rispettivamente superiori a 50 o 43 milioni di euro).
- ❑ «**Immissione sul mercato**»: la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell'Unione.
- ❑ «**Messa a disposizione sul mercato**»: la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

EUDR – Prodotti conformi

❑ Non possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati le materie prime interessate e i prodotti interessati a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

🌳 siano a «**Deforestazione zero**», ovvero:

- contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e
- (nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno) il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;

🌳 siano stati prodotti nel **rispetto della legislazione pertinente** del paese di produzione;

- a) diritti d'uso del suolo;
- b) tutela dell'ambiente;
- c) norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;
- d) diritti di terzi;
- e) diritti dei lavoratori;
- f) diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;
- g) principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
- h) disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale.

🌳 siano oggetto di una **dichiarazione di dovuta diligenza**.

EUDR – Obblighi per gli operatori

- ❑ L'operatore/commerciante:
- ❑ prima di immettere sul mercato o esportare le materie prime/ i prodotti interessati:
 - 🌳 esercita la **dovuta diligenza**;
 - 🌳 presentata la **dichiarazione di dovuta diligenza**, per via elettronica, attraverso un **sistema informativo** messo a disposizione dalla Commissione europea entro il 30 dicembre 2024. La dichiarazione di dovuta diligenza contiene le informazioni indicate nell'allegato II e una dichiarazione dell'operatore di avere esercitato la dovuta diligenza e che il rischio è nullo o trascurabile.

- ❑ Dopo avere immesso sul mercato o esportato le materie prime/ i prodotti interessati:
 - 🌳 informa le autorità competenti delle nuove informazioni di cui venga a conoscenza (es. che indichino il rischio di mancata conformità);
 - 🌳 facilita alle autorità competenti l'esecuzione dei controlli;
 - 🌳 comunica agli operatori e ai commercianti a valle di aver esercitato la dovuta diligenza ed il numero della relativa dichiarazione.

EUDR – Obblighi per i commercianti


- ❑ Il commerciante PMI:
- ❑ prima di mettere a disposizione sul mercato le materie prime/ i prodotti interessati:
 - 🌳 **raccoglie e conserva** (per fornirle alle autorità competenti, su richiesta) le seguenti informazioni: il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti ai quali ha fornito/che gli hanno fornito i prodotti interessati. In tale ultimo caso, anche **i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza** associate a tali prodotti.

- ❑ Dopo avere immesso sul mercato o esportato le materie prime/ i prodotti interessati:
 - 🌳 informa le autorità competenti ed i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato, delle nuove informazioni di cui venga a conoscenza (es. che indichino il rischio di mancata conformità);
 - 🌳 facilita alle autorità competenti l'esecuzione dei controlli.

EUDR – Il mandatario

Il mandatario è la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dall'operatore o dal commerciante un **mandato scritto** che la autorizza a presentare la dichiarazione di dovuta diligenza per suo conto.

L'operatore o il commerciante mantiene la responsabilità della conformità.



EUDR – La dovuta diligenza

□ L'operatore/commerciante:

- esercita la «**dovuta diligenza**», in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore, prima di immetterli sul mercato o esportarli;
- non immette sul mercato né esporta i prodotti interessati se non ha prima presentato la dichiarazione di dovuta diligenza, trasmissibile per via elettronica attraverso un **sistema di informazione** messo a disposizione dalla Commissione europea entro il 30 dicembre 2024.

ALLEGATO II

Dichiarazione di dovuta diligenza

Informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all'articolo 4, paragrafo 2:

1. nome e indirizzo dell'operatore e, in caso di materie prime interessate e prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;
2. codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero), inclusa la denominazione commerciale nonché, se del caso, la denominazione scientifica completa, e quantità del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato o esportare. Per i prodotti interessati che entrano nel mercato o ne escono, la quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta e, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato o, in tutti gli altri casi, espressa in massa netta specificando una stima o deviazione percentuale o, se applicabile, volume netto o numero di unità. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato di cui alla dichiarazione di dovuta diligenza;
3. paese di produzione e geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce a tutti gli stabilimenti in cui i bovini sono stati tenuti. Se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato usando materie prime prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d);
4. per gli operatori che fanno riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza esistente in conformità dell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, il numero di riferimento di tale dichiarazione di dovuta diligenza;
5. il testo seguente: «Con la presente dichiarazione di dovuta diligenza l'operatore conferma di aver esercitato la dovuta diligenza in applicazione del regolamento 2023/1115 e di aver riscontrato un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettera a) o b), di tale regolamento.»;
6. firma nel formato seguente:
«Firmato a nome e per conto di:
Data:
Nome e funzione: Firma:».

EUDR – Quadro sanzionatorio e organi di controllo

- ❑ Gli **Stati membri** stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori e dei commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.
- ❑ Le sanzioni previste devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive** e comprendono:
 - a) **sanzioni pecuniarie** commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidiva; nel caso di una persona giuridica l'ammontare massimo della sanzione è **almeno pari al 4% del fatturato totale annuo**, a livello di Unione, dell'operatore o del commerciante;
 - b) la **confisca dei prodotti** interessati dell'operatore e/o del commerciante;
 - c) la **confisca dei proventi** ottenuti dall'operatore e/o dal commerciante grazie a un'operazione avente ad oggetto i prodotti interessati;
 - d) **esclusione temporanea**, per un periodo massimo di 12 mesi, dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
 - e) **divieto temporaneo** di immettere, rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o recidività.

EUDR –Organi di controllo

- ❑ L'organo di controllo preposto per l'Italia è il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** che si avvale dei Carabinieri Forestali per l'effettuazione degli specifici controlli.

- ❑ Tra i suoi compiti:
 - 🌲 attuazione del regolamento;
 - 🌲 controlli a campione basati sul rischio (alto, standard, basso);
 - 🌲 controlli all'atto dello sdoganamento in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane;
 - 🌲 irrogazione delle sanzioni.



Serena Pellegrini

Avvocato

Viale San Bartolomeo 103, La Spezia

serena.pellegrini@laghezza.com

+39 340 5618661

Vuoi conoscere le nostre «Soluzioni»?

Prenota una prima consulenza gratuita!

Scrivi a: soluzioni.doganali@laghezza.com



LAGHEZZA
Customs & Logistics

Laghezza S.p.A.

Viale San Bartolomeo, 103
19126 La Spezia

Tel. +039 0187 597.1

Per info: info@laghezza.com

www.laghezza.com



LAGHEZZA
Customs & Logistics